

**COIMA SGR –
Società di Gestione del Risparmio**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**PARTE SPECIALE “C”
REATI DI MARKET ABUSE**

PARTE SPECIALE “C” – REATI DI MARKET ABUSE

1. Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. n. 231/2001.

Il nucleo delle ipotesi di reato, oggetto della presente Parte Speciale, si rinviene in attività consistenti nell’utilizzo illecito di informazioni privilegiate o nella diffusione di informazioni non veritiere idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

I reati di abuso di mercato, richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto, sono:

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - ✓ acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;
 - ✓ comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui è preposto o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l’informazione “comunicata”) - c.d. tipping;
 - ✓ raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni sopra indicate – c.d. tuyautage.
- **Manipolazione dei mercati** (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Secondo quanto previsto dall’art. 181 del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche (di seguito “**Informazioni privilegiate**”):

- di carattere preciso, nel senso che:
 - i) deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad

- esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo di una società emittente titoli quotati nei mercati regolamentati italiani);
- ii) deve trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora rese pubbliche;
 - concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o uno o più strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali (il riferimento riguarda sia le cd. *corporate information*, cioè le informazioni relative a fatti generati o provenienti dalla società emittente relativi, ad esempio, alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente, sia le cd. *market information*, cioè le informazioni relative a fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente);
 - price sensitive secondo l'investitore ragionevole, nel senso che deve trattarsi di un'informazione che, se resa pubblica, presumibilmente un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Alla luce di quanto appena descritto, l'analisi dei processi aziendali di COIMA SGR ("COIMA SGR"), ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità organizzative coinvolte di COIMA SGR:

1) Gestione delle Informazioni Privilegiate: trattasi della gestione di qualsivoglia informazione privilegiata acquisita per effetto dello svolgimento dell'attività sociale.

➤ **Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:**

Amministratore Delegato, Finance, Fund & Asset Management, Legal & Corporate Affairs, Organization.

➤ **Reati ipotizzabili:**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. (art. 184 e 187-bis TUF)

o Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF)

Si richiamano, inoltre, le seguenti attività sensibili già previste nella Parte Speciale A – “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”:

- Gestione degli investimenti e dei disinvestimenti del patrimonio immobiliare;
- Gestione delle locazioni, manutenzioni degli immobili.

2. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato da COIMA SGR sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili;
- protocolli di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere rispettate nell’ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **Segregazione dei compiti:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili.
- **Norme:** esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno di COIMA SGR.
- **Tracciabilità:**
 - (i) ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
 - (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	Revisione 12 Pagina 5 di 7
---	---	--

- (iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

2.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

Divieti

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*sexies* del d.lgs. 231/2001);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando Informazioni Privilegiate;
- comunicare le Informazioni Privilegiate a terzi, salvo il caso in cui la comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di SIIQ;
- diffondere informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito alle azioni di SIIQ.

Doveri

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla:
 - ✓ gestione del patrimonio immobiliare;
 - ✓ gestione della liquidità e dei flussi finanziari;

- garantire trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni regolamentari e delle procedure interne di COIMA SGR, in tutte le attività finalizzate alla gestione e comunicazione verso l'esterno di informazioni, dati e notizie;
- evitare di pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto le azioni di società quotate (tra cui le SIIQ), idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Inoltre, si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale sui reati di market abuse;
- formalizzazione di procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di investimento/disinvestimento immobiliare.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste dal Manuale delle Procedure Organizzative di COIMA SGR, che si considera ivi integralmente richiamato.

2.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati i protocolli di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) Gestione delle Informazioni Privilegiate

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario il rispetto dei seguenti protocolli:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni responsabili della gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché le modalità di diffusione, utilizzo e loro pubblicazione;
- stabilire criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le Funzioni responsabili;
- prevedere adeguate misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società delle stesse;
- rispettare la procedura denominata "Trattamento delle informazioni riservate e privilegiate e operazioni personali".

Si richiamano, inoltre, i seguenti protocolli di controllo previsti nella Parte Speciale A – “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”:

10) Gestione degli investimenti e dei disinvestimenti del patrimonio immobiliare.